

**ACCORDO A NORMA DEL CCNL 13 MAGGIO 2009 DEL COMPARTO "RICERCA" –
CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA –
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009**

**OGGETTO: individuazione delle esigenze di prestazione del lavoro straordinario e
del lavoro in turni per il personale appartenente ai livelli dal IV al VIII.**

Il giorno 8/7/2010 presso il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in
Agricoltura, tra
la Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, Prof. Romualdo Coviello e dal
Direttore Generale, Dott. Giovanni LO PIPARO,

e

i sigg. MASSIMO MORASSUT per la FLC-CGIL
ROBERTO FIORAVANTI per la FIR-CISL
MARCO FINOLA per la UIL PA-UR
GIOVANNI DAL MONTE per la ANPRI
NON FIRMATO per l'USI/RdB-ricerca,

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, firmatarie del CCNL comparto
"Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" 2006/2009
in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,

**si è raggiunto, a tavoli separati (un tavolo con CGIL, CISL, UIL e A.P.R.I., un tavolo
con A.N.P.R.I. ed un tavolo con USI/RdB), il seguente accordo integrativo relativo ai
criteri per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario e del lavoro in
turni, riferito al personale del CRA appartenente ai livelli IV – VIII, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato:**

CONSIDERATO che la disciplina contrattuale collettiva vigente nel comparto ricerca
prevede la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;

CONSIDERATO che il ricorso al lavoro straordinario riveste carattere di eccezionalità in
riferimento ad effettive ed improrogabili esigenze di servizio;

TENUTO CONTO che per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ente e per oggettive
necessità di natura funzionale-gestionale si ravvisa l'esigenza eccezionale di ricorrere a
prestazioni di lavoro straordinario e che dette necessità sono, in alcuni casi, accentuate
dalla carenza di personale in servizio, non altrimenti fronteggiabile;

**si conviene, alla luce delle sopra menzionate situazioni, sui seguenti criteri di
individuazione delle esigenze di prestazione di lavoro straordinario e del lavoro in
turni per il personale appartenente ai livelli IV-VIII:**

- effettive straordinarie esigenze;

- necessità di ricorso al lavoro in turni da svolgere in orario diurno e notturno nonché nei giorni festivi secondo i criteri generali di cui all'Allegato 1 al presente accordo;
- stati di sofferenza amministrativa e tecnica delle Strutture e dell'Amministrazione Centrale;
- entità delle risorse umane a disposizione a fronte del volume di lavoro di ciascun Servizio, Centro ed Unità.

Il Direttore di ciascuna Struttura ed i Direttori Centrali dovranno presentare al Direttore Generale una relazione circostanziata concernente le esigenze di prestazioni di lavoro straordinario e del lavoro in turni redatte sulla base dei suddetti criteri. Dette esigenze saranno verificate puntualmente e le risorse saranno assegnate in relazione all'entità delle risorse disponibili.

Il limite massimo delle 200 ore pro-capite di prestazioni di lavoro straordinario potrà essere superato con riferimento al personale:


- > della Segreteria della Presidenza;
- > della Segreteria della Direzione Generale;
- > delle Segreterie delle Direzioni Centrali;
- > di quei Servizi individuati con apposita determina del Direttore Generale, in considerazione di particolari ed eccezionali carichi di lavoro (es. per il 2010 il personale del Servizio V/A Reclutamento del personale e del Servizio VI/A Trattamento giuridico ed economico del personale in servizio ed in quiescenza in considerazione dei carichi di lavoro derivanti dalle numerose procedure selettive e concorsuali in atto nonché degli adempimenti conseguenziali).

A far data dal presente accordo, per quanto concerne la programmazione del lavoro in turni presso ciascuna struttura interessata, si procederà secondo quanto previsto nell'allegato 1.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI


 DELEGA DEL PRESIDENTE
 N. 7113/1 DEL 07/07/2010

CGIL FLC 

CISL FIR 

UIL PA UR 

ANPRI 

USI/RdB NON FIRMATO
 (vedi note allegato)

ALLEGATO 1

All'Accordo relativo all' individuazione delle esigenze di prestazione del lavoro straordinario e del lavoro in turni per il personale appartenente ai livelli dal IV al VIII sottoscritto il

Criteria generali di svolgimento del lavoro in turni per il personale del CRA.

A) – Attività interessate

Premesso che l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e che può essere articolato su cinque o anche sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità o che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, è possibile altresì l'articolazione dell'orario in turni ove lo consenta il numero dei dipendenti o in calendari di lavoro plurisettemanali di cui all'articolo 48 del CCNL 21/2/2002 – comparto ricerca solo per le attività di seguito elencate:

- particolari attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzione ed anche nei giorni festivi in particolare:
 - le attività proprie delle aziende zootecniche relative al governo degli animali. Gli operatori addetti al bestiame, in caso di necessità, dovranno prestare l'assistenza anche notturna, così come dovranno effettuare il lavoro attinente il governo, la custodia e l'allevamento nei giorni considerati di riposo, festivi e domenicali. I turni in questo caso dovranno assicurare la copertura delle necessità dell'allevamento ed ai lavoratori addetti i dovuti riposi settimanali previsti dalla legge e dal contratto;
 - attività riferite a particolari lavori aziendali da svolgersi in alcuni periodi dell'anno (raccolta prodotti, semine, irrigazioni, trattamenti fitosanitari, etc.).
- mansioni di custodia, ove non sia assicurato al dipendente apposito alloggio di servizio;
- apertura e chiusura delle sedi per consentire la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze dell'utenza;
- attività del personale adibito alla guida delle autovetture di servizio assegnate al presidente ed al direttore generale;

B) – Modalità di effettuazione del lavoro in turni e principi generali.

Qualora per le attività sopraindicate sia necessario un orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro, con rotazione del personale, in prestabilite articolazioni giornaliera.

- I turni si distinguono in antimeridiani, pomeridiani e notturni così come previsto dall'articolo 25 del CCNL 7/4/2006 – comparto ricerca e deve essere assicurato

d

1

g

h

l

o

l'avvicendamento. Il personale che svolge i turni dovrà completare il proprio orario di lavoro giornaliero.

- La turnazione dovrà essere a ciclo continuo oppure articolata su due o tre turni giornalieri; in questi due ultimi casi il turno non può coincidere con la fascia d'obbligo di presenza in servizio. Qualora l'orario di lavoro individuale sia programmato in turni non è ammessa la flessibilità

- I turni mattutini hanno inizio alle ore 6.00; i turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 13.00. I turni notturni sono compresi tra le ore 22.00 e le ore 6.00 e non possono superare il limite di n° 10 mensili per dipendente.

Il periodo di riferimento per programmare e calcolare la ciclicità dei turni è il mese.

- La durata dei turni potrà anche essere eccedente le sei ore giornaliere o le ore 7,12 (a seconda di orario articolato su 5 o 6 giorni lavorativi) se più funzionale alle finalità del servizio.

C) – Maggiorazione retributiva oraria

- Per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri spetta una maggiorazione pari al 20% della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario; per i turni effettuati in giorni festivi la maggiorazione di cui sopra è pari al 50%, mentre per quelli notturni e festivi la medesima è pari all'80% (art. 47 del CCNL 7/6/96). E' stabilito un limite minimo delle suddette maggiorazioni pari, rispettivamente a € 1,81, € 3,62, € 5,16, fatti salvi eventuali aggiornamenti.

Al personale turnista che presta la propria attività ordinaria la domenica o eventuale festività infrasettimanale, spetta il riposo compensativo.

Il riposo compensativo (per la domenica o eventuale festività infrasettimanale) va fruito normalmente nella settimana successiva o massimo entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo e va concordato con il responsabile della struttura.

L'indennità di turno compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.

D) – Contrattazione a livello locale

I criteri generali sopra esposti dovranno costituire la base cui si atterranno le parti al tavolo della concertazione locale. Ove a livello locale non venga raggiunto un accordo previi reiterati tentativi, si rimanda al tavolo nazionale.

Quanto recato dal presente allegato sostituisce i criteri di cui all'accordo del 10.12.2008 in materia di lavoro in turni e calendari plurisettemanali.

Letto, confermato e sottoscritto.


LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL FLC

CISL FIR

UIL PA UR


DELEGATA DEL PRESIDENTE
N. 743/1 DEL 07/07/2010

ANPRI

Ballarant

USI/RdB

NON FIRMATO


(vedi note allegato)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Sulla base della ricognizione effettuata presso le strutture di ricerca l'Amministrazione in data 17 giugno 2010 informa che l'ammontare del Fondo per la remunerazione dello straordinario pari ad € 303.114,06 è ripartito in risorse per la remunerazione del lavoro in turni per un importo pari ad € 48.782,18 e in risorse per la remunerazione del lavoro straordinario pari ad € 254.331,18.

Nell'ambito delle sopra indicate risorse destinate alla remunerazione del lavoro in turni ed in base ai criteri esposti nell'allegato all'"accordo sulla individuazione delle esigenze di prestazione del lavoro straordinario e del lavoro in turni per il personale appartenente ai livelli IV/VIII" si provvederà alla contrattazione locale.

Le OO.SS. prendono atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione ed esprimono il proprio assenso in merito.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. At the top right is a large, stylized signature that appears to be 'F'. Below it and to the left is a smaller signature that looks like 'M'. To the left of the 'F' signature is another signature that is more cursive and difficult to decipher. Below the 'F' signature is a signature that looks like 'A.'. At the bottom right is a signature that looks like 'B.'. There are also some faint, illegible marks and scribbles around the signatures.

USI/RdB-Ricerca

Sindacato Nazionale Lavoratori della Ricerca dell'Unione Sindacale Italiana
affiliato alle Rappresentanze Sindacali di Base
Sede Nazionale Roma Vicolo del Buon Consiglio n. 31 c.a.p. 00184

Tel. e fax : 06.4819930 - 06.62204550

Al CRA

Oggetto: proposta accordi integrativi del 8 luglio 2010 - Punto odg 5 criteri lavoro straordinario

Nota a verbale USI RdB Ricerca

USI RdB Ricerca non sigla la presente intesa integrativa in quanto NON condivide l'impostazione data dall'amministrazione alle trattative riguardanti il contratto integrativo, sia nel metodo che nello specifico. Sottolinea che, a seguito della prima convocazione e della successiva, il CRA non ha provveduto a riconvocare la scrivente UO.S. per verificare il testo oggi proposto. Tale procedura risulta nei fatti gravemente lesiva della funzione propria delle organizzazioni sindacali, riducendola ad inutile procedura notarile, che Usi RdB Ricerca non intende avallare. Inoltre, la presentazione di vari accordi integrativi non permette al personale del CRA di individuare nel CCI la dovuta organicità dell'accordo, anzi predispone la possibile diseguale applicazione del contratto a seguito del vaglio degli organi di controllo e dell'eventuale caducazione di uno o più accordi.

Nello specifico del presente accordo integrativo parziale, poi, non si condivide la destinazione dei risparmi all'indennità di ente mensile; si ritiene assolutamente non accettabile l'aumento dei fondi destinati allo straordinario, in quanto contrario alle normativa in vigore, anche di natura prettamente finanziaria, che al contrario ne hanno richiesto progressivamente la riduzione.

Si ricorda che la presente nota diviene parte integrante del presente CCI, come specificato da varie fonti, compresa una nota dell'Aran sull'argomento.

Roma, 8 luglio 2010

USI RdB Ricerca

